



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 41 del Consiglio comunale

OGGETTO: Rinnovo Convenzione per Servizio di Gestione Impianti Turistico – Sportivi di Primiero ai sensi dell'art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **venti** del mese di **dicembre**, alle ore 18.00, nella sede municipale, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Loss Antonio - Sindaco
2. Bettega Camillo - Vicesindaco
3. Bettega Martina - Consigliere Comunale
4. Bettega Valentino - Consigliere Comunale
5. Castellaz Maurizio - Consigliere Comunale
6. Centa Vittore - Consigliere Comunale
7. Dalla Sega Aurora - Consigliere Comunale
8. Furlan Gian Franco - Consigliere Comunale
9. Gubert Daniele - Consigliere Comunale
10. Malacarne Pierina - Consigliere Comunale
11. Marsiletti Stefano - Consigliere Comunale
12. Meneghel Giovanni - Consigliere Comunale
13. Nicolao Antonio - Consigliere Comunale
14. Rigoni Sara - Consigliere Comunale
15. Zanon Marcello Alessandro - Consigliere Comu

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signora Depaoli dott.ssa Francesca.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Loss Antonio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Centa Vittore** e **Furlan Gian Franco**.

OGGETTO: Rinnovo Convenzione per Servizio di Gestione Impianti Turistico – Sportivi di Primiero ai sensi dell’art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- tra i Comuni di Fiera di Primiero, Imer, Mezzano, Siror, Tonadico e Transacqua è stato costituito nel 1989 il Consorzio Intercomunale per la Costruzione e Gestione di Impianti Turistico Sportivi di Primiero;
- sulla base di quanto disposto dall’art. 61 della L.R. 4/1/1993, n° 1 il Consorzio Intercomunale per la Costruzione e Gestione di Impianti Turistico Sportivi di Primiero è stato trasformato in Convenzione ai sensi dell’art. all’art. 90 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L sottoscritta in data 31.12.2007 n. 297/rep.;

i Comuni di Fiera di Primiero, Imer, Mezzano, Siror, Tonadico e Transacqua hanno formalmente rappresentato la loro volontà a svolgere in modo coordinato il Servizio di gestione Impianti Turistico – Sportivi di Primiero stipulando tra loro una apposite convenzioni, ai sensi dell’art. 35 Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Considerato che la convenzione attualmente in essere stipulata in data 19 dicembre 2019 n. 318/atti privati scadrà il 31.12.2023.

Ritenuto opportuno, in accordo con le altre Amministrazioni comunali interessate, di rinnovare la convenzione, la quale stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie degli Enti contraenti.

Visto ed esaminato lo schema di convenzione volto a disciplinare compiutamente il rapporto tra i Comuni di Primiero San Martino di Castrozza, Mezzano e Imer per il Servizio di Gestione di Impianti Turistico Sportivi di Primiero.

Aperta la discussione per la quale si fa rinvio al verbale di seduta.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto comunale vigente;

Vista la deliberazione consiliare n. 27 del 20.12.2022 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2023/2025, il Bilancio di previsione 2023/2025 e la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2023/2025.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 23.01.2023 con la quale è stato approvato il P.E.G. finanziario 2023, modificato con successiva deliberazione giuntale n. 64 dd. 18.05.2023.

Vista la deliberazione giuntale n. 117 dd. 03.10.2023 con la quale è stato approvato il PIAO 2023-2025.

Acquisito altresì dal Segretario comunale il parere di regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018;

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018, n. 2, stante la necessità di formalizzare la convenzione in oggetto entro il 31.12.2023.

Con voti favorevoli nr. 13, astenuti n. 0 e contrari n. 0, espressi per alzata di mano su nr. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di rinnovare, per i motivi in premessa esposti, la Convenzione tra i Comuni di Primiero San Martino di Castrozza, Mezzano e Imer per il Servizio di gestione Impianti Turistico – Sportivi di Primiero, riconoscendone decorrenza negli effetti dal 1 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025, e si intenderà rinnovata per un ulteriore periodo di uguale durata, salva specifica determinazione degli Enti contraenti.
2. Di approvare lo schema di Convenzione volto a disciplinare compiutamente il rapporto tra i Comuni di Primiero San Martino di Castrozza, Mezzano e Imer per il Servizio di gestione Impianti Turistico – Sportivi di Primiero, composto da 11 articoli che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.
3. Di incaricare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione stessa.
4. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli nr. 13, contrari nr. 0 e astenuti nr. 0 immediatamente eseguibile ex art. 185, co 4, del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03/5/2018 nr. 2, stante la necessità di formalizzare la convenzione in oggetto entro il 31.12.2023.
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, quinto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. B) della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Loss Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Depaoli dott.ssa Francesca

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Bettega Camillo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA

Provincia di Trento

N° Rep./Atti privati dd. dicembre 2023

(Soggetto a registrazione solo in caso d'uso)

.....

OGGETTO: Convenzione ai sensi dell'art. all'art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 per Servizio di Gestione Impianti Turistico – Sportivi di Primiero.

Il giorno del mese di dicembre dell'anno 2023

Tra:

il Comune di Primiero San Martino di Castrozza con sede in Fiera di Primiero, codice fiscale n° 02401890229 rappresentato dal Sindaco signor Depaoli ing. Daniele, che interviene nel presente atto in forza della delibera del Consiglio Comunale n. xxxx di data xx/xx/2023 esecutiva ;

ed i Comuni di:

Imer, codice fiscale n° 00276510229, rappresentato dal Sindaco signor Antonio Loss, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. xx dd. xx/xx/2023, esecutiva;

Mezzano, codice fiscale n° 00278910229, rappresentato dal Sindaco signor Giampiero Zugliani, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. xx dd. xx/xx/2023, esecutiva;

PREMESSO

Che la gestione degli Impianti sportivi Intecomunali di Primiero costituita nell'anno 1989 mediante il il Consorzio Intercomunale per la Costruzione e Gestione di Impianti Turistico Sportivi di Primiero viene attualmente gestita mediante una convenzione tra il Comune di Primiero San Martino di Castrozza ed i Comuni di Imer e Mezzano n. 318 Rep./Atti Privati di data 19 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 90

T.U.LL.RR. sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1/2/2005, n° 3/L.;

Che la convenzione in essere scadrà il 31.12.2023

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Scopo della convenzione

I Comuni di Imer, Mezzano e Primiero San Martino di Castrozza con la presente convenzione stabiliscono di provvedere in modo unitario e coordinato alle funzioni e servizi necessari a garantire la gestione dei seguenti beni immobili di loro proprietà:

- diritto di superficie sulla p.ed. 828 (1399 >---< 1562 >---<) in C.C. di Transacqua di proprietà per 1/5 ciascuno degli ex Comuni di Fiera di Primiero, Siror, Tonadico e Transacqua e del Comune di Sagron Mis, e sulla p. fond. 1563 (1564 >---< 1565 >---<) in C.C. di Transacqua di proprietà dell'ex Comune di Fiera di Primiero sulle quali insiste l'edificio denominato **Auditorium Intercomunale di Primiero**,
- diritto di superficie sulla p.ed. 827 (1581 >---< 1582 >---<) in C.C. di Transacqua, di proprietà per 1/5 ciascuno degli ex Comuni di Fiera di Primiero, Siror, Tonadico e Transacqua e del Comune di Sagron Mis, sul quale insiste l'edificio denominato **ex Macello Pubblico di Primiero**,
- diritto di superficie sulle p.ed. 1372 (1575 >---< 1576 >---<) e p.f. 1038/27 (1573 >---< 1574 >---<) in C.C. di Mezzano, di proprietà del Comune di Mezzano, sulle quali insiste il **Centro Sportivo Intercomunale di Mezzano**,
- diritto di superficie sulla p.fond. 1457 (1560 >---< 1561 >---<) in C.C. di Transacqua, di proprietà dell'ex Comune di Transacqua, sulle quali insiste il **Centro Sportivo Intercomunale di Primiero località Fossi a Transacqua**,
- diritto di superficie sulla p.fond. 916 (1005 >---< 1006 >---<) in C.C. di Tonadico I, di proprietà privata sul quale insiste il denominato **Centro per lo Sci da Fondo Primiero – Passo Cereda**,

- diritto di superficie sulle p.ed. 836 (1058 >---< 1059 >---<) in C.C. di Imer, di proprietà del Comune di Imer, sulle quali insiste il **Centro Sportivo Intercomunale di Imer**,

Agli interventi previsti per le suddette funzioni e servizi provvederà il Comune di Primiero San Martino di Castrozza o direttamente o a mezzo di altro soggetto a ciò incaricato.

Con la presente convenzione inoltre vengono ripartite tra i Comuni convenzionati le spese di gestione degli stessi.

Il Comune di Primiero San Martino di Castrozza assume a carico del proprio bilancio tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture e di gestione in genere, assicurando tutte le iniziative operative ed organizzative per una corretta gestione.

Il Comune di Primiero San Martino di Castrozza a tal fine, subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già costituiti.

ART. 2

Spese di gestione

Le spese di gestione si suddividono in ordinarie e straordinarie. Le spese straordinarie sono tutte le spese che concernono la struttura dell'edificio (muri, impianti, eccetera); tutte le altre sono spese ordinarie.

In caso di mancato versamento il Comune di Primiero San Martino di Castrozza potrà avvalersi della speciale procedura di cui al R.D. 14.04.1910 n° 639 e s.m. e D.P.R. 28.01.1988 n° 43 e s.m..

ART. 3

Criteri di riparto delle spese

Le spese ordinarie, così come definite al precedente art. 2 vengono così ripartite:

- Imer	15%
- Mezzano	17%
- Primiero San Martino di Castrozza	68%
- Totale	100%

Le spese straordinarie, così come definite al precedente art. 2, vengono ripartite tra i tre Comuni

proprietari nel seguente modo:

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| - Imer | 1/6 |
| - Mezzano | 1/6 |
| - Primiero San Martino di Castrozza | 4/6 |

ART. 4

Compilazione dei riparti delle spese

Nel mese di novembre di ogni anno il Comune di Primiero San Martino di Castrozza, sulla base delle indicazioni della riunione dei Sindaci (o loro delegati), compilerà un preventivo delle spese di ordinaria e straordinaria gestione che si prevede di sostenere durante il corso del successivo e compilerà un prospetto di ripartizione tra i Comuni convenzionati, secondo il criterio indicato al precedente art. 3.

Il prospetto di ripartizione delle spese verrà trasmesso ai Comuni convenzionati entro il 30 novembre di ogni anno.

Entro il mese di maggio di ogni anno il Comune di Primiero San Martino di Castrozza, compilerà un consuntivo delle spese di gestione sostenute nell'anno precedente.

ART. 5

Versamenti delle quote

Le quote a carico dei singoli Comuni convenzionati dovranno essere versate al Tesoriere del Comune di Primiero San Martino di Castrozza in un'unica rata a saldo a presentazione del rendiconto delle spese sostenute.

ART. 6

Obblighi e garanzie

Un Comune non può recedere dalla convenzione senza il consenso di tutti gli altri Comuni convenzionati. Qualora ciò accada, i beni mobili ed immobili acquisiti successivamente alla stipulazione, con espresso vincolo di destinazione all'attività di gestione del servizio, vengono valutati in base al valore attuale, calcolato in base al valore d'acquisto detratto l'ammortamento annuo di cui al T.U.I.R. n° 917/86 e succ.

mod. ed int. Detti beni, previo verbale di accordo redatto da parte del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, vengono assegnati in proprietà a ciascun Comune, con obbligo del rimborso agli altri Comuni della quota di valore attuale proporzionale alla partecipazione all'acquisto. in proporzione alle quote di riparto di cui al precedente articolo 5. Qualora tutti i Comuni recedano dalla convenzione, i suddetti beni verranno assegnati in proprietà a ciascun Comune in proporzione alla quota di cui al precedente articolo 1.

ART. 7

Forme di consultazione

Periodicamente il Sindaco di Primiero San Martino di Castrozza, di iniziativa propria, o a seguito di richiesta di uno degli altri Comuni, indice riunioni dei Sindaci, dei Comuni convenzionati per la verifica del buon andamento della gestione, per valutazioni in ordine ai costi della stessa e comunque per la trattazione di particolari questioni ad essa inerenti.

Le regole di funzionamento e di verbalizzazione delle suddette riunioni sono stabilite dagli stessi partecipanti; svolgerà le funzioni di segretario un funzionario dipendente del Comune di Primiero San Martino di Castrozza allo scopo incaricato.

Ogni Comune convenzionato ha sempre il diritto di verificare lo stato degli impianti, le opere ed i siti, di prendere visione degli atti inerenti la gestione e di ottenerne gratuitamente copia.

ART. 9

Durata

La presente convenzione avrà decorrenza dal 01.01.2024 al 31.12.2025, con rinnovo tacito alla scadenza, per ulteriore periodo di eguale durata, salvo disdetta di una delle parti contraenti, da notificarsi alla controparte, almeno tre mesi prima della scadenza. La presente convenzione può essere sciolta, in ogni momento, con il consenso delle parti in causa.

In caso di risoluzione unilaterale della convenzione da parte di uno o più Comuni, questi dovranno corrispondere al Comune di Primiero San Martino di Castrozza una penalità pari alla quota risultante dal riparto per la durata della convenzione.

ART. 10

Norma finale

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige in quanto compatibili.

La presente convenzione si intende quale accordo amministrativo, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7.08.1990, n° 241 e sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.26.04.1986, n° 131.

ART. 11

Spese per la convenzione

Le eventuali spese inerenti la stipulazione della presente convenzione vengono assunte a carico di tutti i Comuni convenzionati in base al criterio del riparto di cui al precedente art. 3.

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano:

che il presente atto è esente dall'imposta di bollo, trattandosi di atto scambiato tra Enti pubblici territoriali, in base all'art. 16 della tab. B) allegata al D.P.R. 26.10.1972, n° 642 e ss.mm.

che il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, trattandosi di atto privo di contenuto patrimoniale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO DI IMER

f.to digitalmente

IL SINDACO DI MEZZANO

f.to digitalmente

IL SINDACO DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA

f.to digitalmente

